



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7156

Seduta del 17/10/2022

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Stefano Bruno Galli

Oggetto

FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA DI CUI ALLA DGR 11 OTTOBRE 2021, N. XI/5375: MODIFICA DELL'INQUADRAMENTO AIUTI E ALLARGAMENTO DEI BENEFICIARI IN RISPOSTA ALL'AUMENTO DEI COSTI DI ELETTRICITÀ, GAS NATURALE, CARBURANTE E MATERIE PRIME CONSEGUENTE ALL'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L'UCRAINA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 22 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;

**RICHIAMATI:**

- la D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il “Fondo Confidiamo nella ripresa” con dotazione di euro 60.000.000,00 per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;
- la D.G.R. 21 dicembre 2021, n. XI/5793 che ha incrementato la dotazione finanziaria del “Fondo Confidiamo nella ripresa” rideterminandola in euro 60.593.000,00;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- 
- il d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 con cui, in attuazione delle richiamate DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo “Confidiamo nella ripresa”;

**DATO ATTO** che la richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- l'agevolazione si compone di:
  - un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
  - una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
  - un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;
- il finanziamento è concesso a condizioni di mercato dai Confidi aderenti a valere su risorse proprie, alle imprese operanti nei settori di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A, e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- decorso il 31 dicembre 2021 sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;
- i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;
- per le agevolazioni concesse sul "Fondo Confidiamo nella ripresa" in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

**DATO ATTO** che la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i. ha terminato il periodo di vigenza al 30 giugno 2022;

### VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine' adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022 nella quale la Commissione ha indicato i criteri che utilizzerà per la valutazione di compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto adottate dagli Stati Membri per porre rimedio alle ripercussioni economiche causate dal conflitto Russo-Ucraino, alle sanzioni e alle contromisure seguite, ricorrendo alla deroga prevista dall'art. 107 paragrafo 3 lettera b) del TFUE;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022 che modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, innalzando, tra l'altro, il massimale della sezione 2.1 da euro 400.000,00 a euro 500.000,00;
- il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi della sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21/09/2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

**RICHIAMATA** la d.g.r. 26 settembre 2022, n. 7027 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

C(2022) 1890;

**DATO ATTO** che l'art. 1 comma 7 del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" di cui alla richiamata D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027 stabilisce quanto segue:

*"Le misure inquadrate fino al 30 giugno 2022 nella sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successivamente al 30 giugno 2022 inquadrate nei regolamenti «de minimis», possono essere inquadrate secondo il presente regime, esclusivamente per gli aiuti non ancora concessi alla data di decisione di approvazione del presente Regime in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108 TFUE, e solo previa integrazione istruttoria circa il punto 6 ("impresa colpita dalla crisi") secondo le motivazioni inserite nella misura attuativa nonché tenuto conto delle regole di cumulo di cui all'art. 2 comma 4. Tale possibilità è ammessa anche per misure ai sensi del Reg. 1407/13, esclusivamente per gli aiuti non ancora concessi alla data di decisione di approvazione del presente Regime in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108 TFUE, e solo previa integrazione istruttoria circa il punto 6 ("impresa colpita dalla crisi") secondo le motivazioni inserite nella misura attuativa nonché tenuto conto delle regole di cumulo di cui all'art. 2 comma 4";*

**VERIFICATO** che sul Fondo Confidiamo per la ripresa di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ad oggi sono state concesse agevolazioni a 1.174 imprese per un valore complessivo di euro 21.776.000,00 e residuano pertanto euro 38.817.000,00 che sono disponibili sui capitoli di seguito indicati:

- euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
- euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;

**CONSIDERATI:**

- gli effetti negativi per l'economia lombarda, e in particolare per le PMI,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

derivanti dall'aumento dei prezzi di gas, elettricità, carburanti e materie prime conseguenti al conflitto in corso tra Russia e Ucraina;

- i dati del centro studi Assolombarda che riportano esposizioni maggiori negli ambiti economici di punta dell'export lombardo: meccanica (2,7% l'incidenza del mercato russo sul totale vendite settoriali regionali), moda (2,4%) e chimica (2,1%) e significative conseguenze per tutti i settori sul fronte delle forniture, sia in termini di disponibilità (rallentano i tempi degli approvvigionamenti) sia per il nuovo shock impresso ai prezzi medi delle materie prime, già fortemente sollecitati dai rincari nel corso della ripresa post pandemia;
- i dati del centro Studio Sintesi che collabora con CNA Lombardia che sottolineano come un prezzo dell'energia elettrica di 250euro/MWH, mantenuto su tutto il 2022, causa sulle imprese maggiori costi per oltre 15 miliardi di euro rispetto al 2019 (+180%); stesso discorso per il gas che al prezzo di 100euro/MWH comporta maggiori costi per quasi 5,8 miliardi di euro rispetto al 2019 (+280%);
- i dati dell'Ufficio Studi di Confcommercio che stimano complessivamente per il settore terziario un incremento della spesa nei fattori energetici del triplo rispetto ai dati del 2021;

**RITENUTO** opportuno modificare i criteri del "Fondo Confidiamo nella ripresa" di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di fornire ad un maggior numero di PMI lombarde una risposta alla crisi energetica in corso e favorire l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;

**VISTO** l'Allegato A "Fondo Confidiamo nella ripresa - Energia: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina – Definizione dei criteri" che sostituisce i criteri di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375;

**DATO ATTO** che per le agevolazioni concesse sul "Fondo Confidiamo nella ripresa - Energia" non ricorrono più le condizioni di cui all'art. 6 della l.r. 22/2020 in relazione alla compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VALUTATO** di confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, nonché gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento e le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo;

**STABILITO** di disporre la chiusura del bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo "Confidiamo nella ripresa", di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 a decorrere dalla data di approvazione della presente Deliberazione e demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'apertura di un nuovo sportello denominato "Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia" per sostenere la liquidità delle imprese in risposta alla crisi energetica entro il 30 ottobre 2022 a valere sulla dotazione finanziaria residua sul Fondo Confidiamo nella Ripresa pari a euro 38.817.000,00;

**RITENUTO** di modificare l'inquadramento aiuti di stato per concedere ed erogare l'agevolazione nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all'Aiuto di Stato SA.103947;

**STABILITO** che, in attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) in base al presente provvedimento:

- sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle





# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);

- non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);
- non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater);
- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale, carburante e materie prime;

**DATO ATTO** che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

(Cumulo) e 6 (Controllo);

**STABILITO** che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
  - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);

**DATO ATTO** che:

- la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;
- nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%.



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RICHIAMATO** il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**VERIFICATO** che la registrazione, ai sensi art. 8 del D.M. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947, sarà effettuata a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico;

**STABILITO** di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione di tutti gli atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- l'assolvimento degli adempimenti inerenti al monitoraggio di cui all'art. 3 "Monitoraggio e relazioni" della richiamata DGR 26 settembre 2022, n. 7027;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

**ACQUISITO** il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", nella seduta dell'11/10/2022;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

**All'unanimità dei voti**, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di modificare i criteri del “Fondo Confidiamo nella ripresa” di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di fornire ad un maggior numero di PMI lombarde una risposta alla crisi energetica in corso e favorire l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;
2. di approvare l'Allegato A “Fondo Confidiamo nella ripresa - Energia: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica conseguente al conflitto in corso tra Russia e Ucraina – Definizione dei criteri” che sostituisce i criteri di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375;
3. di modificare l'inquadramento aiuti di stato per concedere ed erogare l'agevolazione nel rispetto del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all' Aiuto di Stato SA.103947;
4. di prevedere che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

5. di disporre la chiusura del bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo "Confidiamo nella ripresa", di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 a decorrere dalla data di approvazione della presente Deliberazione e demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'apertura di un nuovo sportello denominato "Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia" entro il 30 ottobre 2022 a valere sulla dotazione finanziaria residua sul Fondo Confidiamo nella Ripresa pari a euro 38.817.000,00 disponibili sui capitoli di seguito indicati:
  - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
  - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
6. di confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, nonché gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento e le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo;
7. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Confidi e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## Allegato A

<b>TITOLO</b>	<b>“FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA – DEFINIZIONE DEI CRITERI</b>
<b>FINALITÀ</b>	La misura è finalizzata a sostenere le PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica in corso favorendo l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina.
<b>R.A. PRS XI LGS.</b>	43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI”
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>PMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essere iscritte al Registro delle imprese e avere almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori;</li> <li>– essere attive alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori (come risultante da visura camerale).</li> </ul> <p>Per i codici Ateco del settore sportivo e culturale possono essere beneficiarie anche le associazioni che hanno sede in Lombardia, le quali per accedere devono essere iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di Commercio e avere la partita IVA attiva come risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Non sono ammissibili gli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (codice ATECO K), le imprese con ATECO B e le imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A.</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	La dotazione finanziaria ammonta a <b>€ 38.817.000,00</b> (risorse residue sul Fondo)
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022</li> <li>– Euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022</li> </ul>

<p><b>SOGGETTI FINANZIATORI</b></p>	<p>I Consorzi e le cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati per operare sulla misura "Confidiamo nella Ripresa" come Soggetti finanziatori che deliberano ed erogano credito diretto ai Soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate.</p> <p>Operano sul presente sportello i Confidi che hanno già sottoscritto l'Accordo di Garanzia alle medesime condizioni di cui alla DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ad eccezione del TAN applicabile in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 5%.</p>
<p><b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>L'agevolazione si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un <b>finanziamento a medio termine</b> a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;</li> <li>b) una <b>garanzia regionale gratuita</b> che assiste il finanziamento;</li> <li>c) un contributo a fondo perduto <b>pari al 10% del valore del finanziamento</b> la cui erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento ricevuto.</li> </ul> <p>La <b>garanzia regionale</b> sui finanziamenti concessi dai Confidi ai Soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– copre <b>fino al 100%</b> dell'importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e su finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro;</li> <li>– è diretta, esplicita e irrevocabile nonché escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;</li> <li>– è a titolo gratuito.</li> </ul> <p>Il <b>finanziamento richiedibile</b> avrà le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– durata <b>massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento</b>, incluso il preammortamento tecnico);</li> <li>– <b>importo minimo 5.000,00 euro e massimo 20.000,00 euro per la garanzia al 100%</b>; i soggetti beneficiari potranno comunque richiedere e ottenere dai Confidi finanziamenti superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro fermo restando che la garanzia regionale al 100% copre solo fino</li> </ul>



- a 20.000 euro di quota capitale;
- con riferimento alle garanzie richiedibili dai Consorzi di Garanzia collettiva Fidi, in affiancamento alla garanzia rilasciata da Regione Lombardia, e nei limiti della disciplina in materia di aiuti di stato, potranno essere richieste garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 (FCG).

**Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito (massimo quindi 2.000 euro). L'erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua.**

Il contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia **verrà scontato direttamente dai Confidi** nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale ad avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento garantito.

Ulteriori caratteristiche della misura saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.

L'efficacia della Garanzia decorre dalla data di erogazione del Finanziamento e ha validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del Finanziamento.

In caso inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore deve procedere con l'avvio delle procedure di recupero del credito secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; i Confidi sono autorizzati a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti temporali prevista dalla presente Deliberazione, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio a fronte di una relazione documentata inerente le motivazioni di saldo e stralcio.

La garanzia regionale copre, nel limite massimo dell'importo garantito, l'esposizione effettiva del beneficiario finale compresi interessi di mora e si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al Piano di Ammortamento e sulla base di comunicazioni che i

	<p>soggetti finanziatori devono trasmettere, almeno con cadenza semestrale, circa lo stato dei finanziamenti oggetto di agevolazione.</p> <p>In caso di recupero del credito, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni a Regione Lombardia le somme dovute, al netto dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo.</p>
<p><b>REGIME DI AIUTO</b></p>	<p>Il finanziamento è concesso dai Confidi a condizioni di mercato e su risorse proprie e, pertanto, non costituisce aiuto di Stato.</p> <p>L'agevolazione regionale (garanzia fino al 100% e contributo a fondo perduto) è concessa nel Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all'Aiuto di Stato SA.103947.</p> <p>In attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;</li> <li>- non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);</li> <li>- non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K), alle imprese operanti nel settore con Ateco B ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);</li> <li>- non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater);</li> </ul>

- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- concesse in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- concesse in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19.

Decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per

	<p>l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;</li> <li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;</li> <li>- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;</li> <li>- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).</li> </ul> </li> </ul> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.</p> <p>Nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%.</p>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili alle agevolazioni i finanziamenti chirografari deliberati dai Confidi ai beneficiari finali per operazioni rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante per lo svolgimento dell'attività economica dei soggetti beneficiari e il pagamento dei maggiori costi energetici;</li> <li>- Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'autoproduzione di energia.</li> </ul>

	<p>Per essere ammissibili i finanziamenti devono rispondere ad una delle seguenti finalità (selezione di cui all'art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– realizzazione nuovi progetti (per l'efficientamento energetico/autoproduzione di energia);</li> <li>– sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento.</li> </ul> <p>Le finalità dovranno emergere dall'istruttoria del Confidi sul Soggetto beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p> <p>Le operazioni relative a investimenti devono essere realizzate dai soggetti beneficiari unicamente in Lombardia presso la sede indicata dai soggetti beneficiari ed entro 12 mesi (salvo proroga ai sensi della l.r. 34/1978) dalla data di erogazione del finanziamento da parte dei Confidi.</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nell'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p>
<p><b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b></p>	<p>L'Agevolazione regionale è concessa alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità con procedura automatica sulla base delle domande di agevolazione presentate dai Confidi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario identificato dal codice fiscale potrà beneficiare di una sola agevolazione sul Fondo Confidiamo nella Ripresa.</p>
<p><b>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</b></p>	<p>Ciascun Confidi aderente all'iniziativa trasmette nelle modalità indicate dal successivo avviso attuativo le domande contenenti i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste dalla presente Deliberazione e dal successivo Avviso accompagnato dalla check list istruttoria sui requisiti formali previsti per i soggetti beneficiari.</p> <p>A tal fine, il Confidi deve, nell'ambito del proprio processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, effettuare un'attività istruttoria finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– procedere a fornire ai Soggetti beneficiari adeguata</li> </ul>

	<p>informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verificare in visura camerale che il codice ateco dei Soggetti beneficiari non rientri nei settori esclusi (ateco A, B e K) e per le imprese lo stato di attività;</li><li>- verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 2.1 nel periodo di vigenza del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo;</li><li>- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesta il requisito sullo stato di difficoltà ai sensi della dimensione di impresa come dettagliato al punto Regime di Aiuto e la coerenza della finalità perseguita ovvero messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, messa a disposizione di capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, realizzazione nuovi progetti, penetrazione nuovi mercati, sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti, sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento;</li><li>- acquisire dichiarazione dal Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando evidenza della verifica nella check list istruttoria e i dati sull'impatto della crisi energetica conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;</li><li>- dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia.</li></ul> <p>Entro 30 giorni il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali.</p>
--	---

<b>EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE AI BENEFICIARI FINALI</b>	Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione su richiesta del Confidi (con la modalità tecnica dell'escussione del 10% della quota capitale del finanziamento) che attestano l'avvenuto rimborso del 90% della quota capitale del finanziamento da parte dei Soggetti beneficiari e verrà scontato direttamente dai Confidi nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale.
---	--